



REPUBBLICA ITALIANA  
**Provincia di Pordenone**

---

**SETTORE ECOLOGIA**  
**Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate**

**Proposta nr. 39 del 11/05/2016 -**  
**Determinazione nr. 874 del 11/05/2016**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Livenza Tagliamento Acque S.p.A.- Autorizzazione a 3 scarichi di acque reflue urbane provenienti da tratti di rete fognarie dotate di scolmatori di piena, a servizio della zona nord - Ponte Meduna in comune di Fiume Veneto.

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO CHE:

- la Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. con sede legale a Portogruaro (VE) Piazza della Repubblica n.1, con nota di data 03.02.16 assunta al prot. n. 6488 del 04.02.16 ha presentato, a nome del Direttore Generale pro-tempore, istanza di autorizzazione per n. 3 scarichi in corpi idrici vari di acque reflue urbane costituite da domestiche, meteoriche di dilavamento e, per uno scarico, anche industriali;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 23.03.16 assunte al prot. n. 17002 del 25.03.16, di data 20.04.16 assunte al prot. n. 22582 del 21.04.16 e di data 02.05.16 assunte al prot. n. 25675 del 03.05.16.

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati che sono presenti nel fascicolo informatico 2006/9.8/3:  
di data 20.04.16:

- scheda\_urbane\_SC01M;
  - scheda\_urbane\_SC10M-a;
  - scheda\_urbane\_SC10M-b;
  - nota prot. n. A - 0714;
  - planimetria generale Fiume Veneto Nord;
- allegato PL - 02 Planimetria di progetto, scala 1:1000 di data ottobre 2015;  
nota prot. n. A - 0521, di data 23.03.16;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entrambe a firma del Direttore Generale della Società e di data 03.02.16;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alle integrazioni che:

1. le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque reflue domestiche, meteoriche e, per lo scarico SC01M, anche industriali a servizio della Zona Nord - Ponte Meduna in comune di Fiume Veneto;

2. l'istanza di autorizzazione è riferita a:
  - n. 3 scarichi terminali provenienti da tratti di rete fognaria, con recapito in corpo idrico superficiale, individuabili nell'elaborato grafico "*Planimetria generale Fiume Veneto Nord*" con ubicazione, carico totale servito, espresso in abitanti equivalenti (a.e.) e corpo recettore come di seguito riportato:
    - scarico SC01M – di via A. Vespucci in corpo idrico superficiale senza denominazione, 130 a.e. di cui 5 industriali;
    - SC10M-a – di via C. Colombo - via Pontebbana in canale Mala Fossa (Rio Rui), 100 a.e.;
    - SC10M-b – di Via Maestri del Lavoro, via Pontebbana in canale Mala Fossa (Rio Rui), 200 a.e.,
  - e n. 2 scarichi provenienti da scolmatori di piena (SF01e SF02) ubicati in via Maestri del Lavoro con recapito dei reflui in corpo idrico superficiale "*senza denominazione*", a servizio del tratto fognario con scarico SC10M-b;
3. tutti gli scarichi di cui si chiede l'autorizzazione fanno parte dell'agglomerato denominato "Poincicco" il cui carico totale organico biodegradabile espresso in abitanti equivalenti è pari a 1.213, come indicato nella nuova individuazione degli agglomerati, ai sensi della L.R. 6 del 26.07.2013, approvata con Del. D'Assemblea n. 9 del 26.06.15 dalla Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato (CATO Interregionale "Lemene");
4. le acque reflue domestiche che confluiscono nei tratti di reti fognarie sono sottoposte a un trattamento in vasca Imhoff e condensagrassi, le utenze industriali "*scaricano in fognatura previo trattamento appropriato*";
5. le acque reflue provenienti dai tre tratti fognari non subiscono alcun trattamento finale di depurazione;
6. i corpi recettori di tutti gli scarichi sono caratterizzati "*...dalla presenza costante di acqua superficiale*";

DATO ATTO CHE è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota in data 24.02.16 prot. n. 10108 ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed eventuali osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria N. 5 Friuli Occidentale, al Comune di Fiume Veneto, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e alla Regione FVG Servizio difesa del suolo e Servizio Tutela beni paesaggistici.

#### EVIDENZIATO che:

- gli scarichi che provengono da agglomerato inferiore a 2.000 A.E. e recapitano in corsi d'acqua superficiali, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 152/06, devono essere sottoposti ad un "trattamento appropriato" in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;
- il "trattamento appropriato", come definito nell'art. 74 comma 1 lettera ii) del D.Lgs. 152/06, è il "*trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto*";
- il "trattamento appropriato", come indicato nel paragrafo 3 "Indicazioni generali" dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, "*...può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti...Per ...agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 a.e., si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale...*";

DATO ATTO quindi che la legge stabilisce che gli scarichi debbano essere sottoposti ad un trattamento appropriato, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, come indicato nel D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone nella nota prot. n. 12239/P/GEN/PRA\_AUT di data 12.04.16, assunta al prot. n. 20628 del 12.04.16 dove comunica, tra l'altro gli autocontrolli da effettuare allo scarico SC01M e *"Per quanto riguarda ...limiti ...allo scarico SC01M... rispettare i limiti di tabella 3 all. 5 della Parte III D.Lgs 152/2006 per scarico in acque superficiali..."*;

RITENUTO di imporre:

- per gli scarichi SC10M-a ed SC10M-b provenienti da tratti di rete fognaria non recapitanti ad un impianto di trattamento finale, il rispetto dei limiti di tabella C1 del Piano di risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli articoli 13, 14 e 23 delle Norme di attuazione del Decreto medesimo e l'effettuazione degli autocontrolli;
- per lo scarico SC01M che convoglia anche acque reflue industriali il rispetto dei limiti di tab. 3 (colonna per scarico in acque superficiali) dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, salvo diversa disciplina regionale, in relazione anche ai ragguagli forniti dal Ministero competete con nota prot. n. 7208/QdU/DI(XII) del 13.04.05 e l'effettuazione degli autocontrolli, come indicati da ARPA nella nota del 12.04.16;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di € 150,00, VCYL 41 del 04.02.2016, che andranno introitati al Cap. 3580.20 "Proventi inerenti le autorizzazioni";

PRESO ATTO che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia, per questa pratica di autorizzazione allo scarico sono pari all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008, la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;

- L.R. 6/2013;
- Delibera D'Assemblea CATO n. 17 del 27.11.2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

### D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, la Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. è autorizzata, in persona del Direttore Generale Pro-tempore, agli scarichi (SC10M-a, SC10M-b, SC01M) di acque reflue urbane in comune di Fiume Veneto provenienti da n. 3 tratti di rete fognaria, come descritti nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) deve essere rispettata, per lo scarico SC01M la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che convogliano anche scarichi industriali, in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza;
  - b) deve essere rispettata, per gli scarichi SC10M-a e SC10M-b, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articolo 101, in particolare la tabella C1 del D.P.G.R. n. 384/82;
  - c) gli scolmatori di piena possono sfiorare solo in tempo di pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano Regionale per il risanamento delle acque (D.P.G.R. 384/82);
  - d) gli scarichi devono avvenire anche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  - e) gli scarichi devono essere resi accessibili per il controllo da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 101 c. 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
  - f) i campionamenti degli scarichi devono potersi espletare, per lo scarico SC01M con le modalità e i criteri previsti dal DLgs. 152/06, per gli scarichi SC10M-a ed SC10M-b con le modalità ed i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati, dalla data di esecutività della presente autorizzazione i seguenti autocontrolli:
  - presso lo scarico finale SC01M, con frequenza almeno semestrale, sui parametri Idrocarburi totali, COD, Tensioattivi totali, Solidi Sospesi totali, Ferro, Rame, Zinco e Fosforo totale (come P);I rapporti di prova devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione

dell'autorità di controllo.

4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06.
5. Qualora il sistema di collettamento dovesse essere soggetto a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
6. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta idraulico o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente.
8. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
9. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
  - di applicazione di nuove disposizioni,
  - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
  - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
  - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
11. Di dare atto che le spese da sostenersi quale costo per istruttoria Provincia sono pari all'importo versato.
12. Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
13. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. quale titolare della presente autorizzazione, al CATO Interregionale del Lemene, al Comune di Fiume Veneto, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

### **DICHIARA**

Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dott. Sergio Cristante.

Pordenone, li 11/05/2016

IL DIRIGENTE  
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni